

Corte Cost. 180/09

accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore, ammette l'esperibilità dell'azione ex art. 2054 c.c. e dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile

Nel 1969 con la legge 990 fu introdotta l'azione diretta contro la Assicurazione del danneggiante. Fu una novità, per così dire, epocale.

Nel 2005 il legislatore, rivedendo tutti i criteri ed abrogando espressamente la 990, ha scelto di inventare la nuova azione diretta non più contro l'assicuratore del danneggiante bensì contro il proprio assicuratore.

A seguito di tale riforma, prima il Tribunale di Torino poi quello di Brindisi hanno enunciato il principio che la nuova azione diretta, che va esperita contro il proprio assicuratore, non esclude l'esperibilità anche dell'azione ordinaria ex art. 2043-2054 c.c. contro il responsabile del danno. Questo dicono Torino e Brindisi e del resto la stessa Consulta nella sentenza in esame.

Tale azione ordinaria contro il solo responsabile del resto era consentita anche prima della riforma del 2005/2006, non essendo l'azione diretta (che coinvolgeva l'assicurazione del danneggiante) già allora un obbligo bensì una mera facoltà. Ed anche oggi come allora, oltre all'azione diretta contro il proprio assicuratore, è possibile anche l'azione soltanto contro il responsabile del danno. Questo dice la Consulta.

La Consulta però, estendendo tale principio della nuova legge (che ha pur sempre abrogato la vecchia azione diretta contro l'assicuratore del danneggiante, senza precludere l'azione ordinaria direttamente ed esclusivamente contro lo stesso) ci dice non solo che tale azione ordinaria è possibile, ma che è addirittura sarebbe ancora possibile anche l'azione diretta contro l'assicuratore del danneggiante. E ciò lo enuncia due volte, senza dare però ragione e ragguagli sul motivo per cui, oltre all'azione ordinaria contro il danneggiante, sarebbe ancora ammessa l'abrogata azione diretta (diversa dall'ordinaria) contro l'assicuratore del danneggiante stesso. Insomma la Consulta pare ridare vita ad un'azione abrogata per legge.

Secondo noi per far ciò, peraltro, si sarebbe dovuto invero dichiarare incostituzionale la riforma che ha abrogato la 990. Avendo invece la Consulta dichiarato l'infondatezza della questione e quindi confermato il dettato del Codice delle Assicurazioni (che pure sempre abroga non già l'azione ordinaria contro il danneggiante bensì l'azione diretta contro l'assicuratore dello stesso) non avrebbe riteniamo potuto ridare vita ad una norma appunto abrogata od estendere l'applicabilità di quella esistente.

Tutto infatti – ripetesi - sarebbe stato diverso se la Corte avesse dichiarato incostituzionale la nuova azione diretta ex art. 149 CdA, ripristinando la precedente ed art. 18 L. 990/69. Ma così non è stato.

La Consulta ha invece interpretato il nuovo CdA ed ha dichiarato infondata la questione di legittimità sottoposta. Le premesse dalle quale parte la sentenza sono corrette. La conclusione intermedia (la possibilità dell'azione ordinaria) pure.

La conclusione ulteriore (possibilità di azione diretta contro l'altro assicuratore) pare invece errata o per lo meno non è (prima facie) comprensibile e – se è veramente come è appena stata “letta” – neppure possibile.

Aggiornamento –

Né gioverebbe sostenere che in fin dei conti dall'art. 141 cda (trasportato) rimane consentita l'azione diretta verso l'assicuratore del danneggiante (sempre che sia realmente ammessa, come altrove si dibatte, potendo sopravvivere anche in tal caso, accanto all'azione contro la compagnia del vettore, solo l'azione ordinaria verso il danneggiante ma non quella diretta verso l'assicuratore) in quanto in ogni caso si tratta di ben altra ipotesi diversa da quella regolata dall'art. 149 con espressa esclusione (tramite l'abrogazione dell'art. 18 della L. 990/69) proprio dell'azione diretta (verso l'assicuratore del danneggiante) seppur non dell'azione ordinaria verso lo stesso danneggiante, la cui possibilità di esperimento in effetti permane.

Né la normativa europea può influire su quella nazionale almeno fino a quando non viene recepita.

In sostanza, o si muta l'art. 149 cda (e l'abrogazione dell'art. 18 cit.) tramite una nuova legge o viene effettuata la declaratoria di incostituzionalità di quella vigente, altrimenti non ci pare appunto che tale attuale normativa, pur interpretata in modo costituzionalmente orientato, consenta un tipo di azione (la diretta) abrogata proprio ex lege né quindi sopravvissuta nella attuale normativa. Almeno così ci pare, non escludendo però che qualche aspetto possa essere sfuggito.

Attendiamo altri commenti e l'applicazione della norma come interpretata dalla Consulta.